

**PARERI E PRESCRIZIONI TIPO PER SCARICHI IN FOGNATURA DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DI PRIMA PIOGGIA
 TIPOLOGIE PRODUTTIVE CON CICLI PRODUTTIVI STANDARD E POTENZIALE PRESENZA ALLO SCARICO DI SOSTANZE
 PERICOLOSE DI CUI ALLA TABELLA 5 ALLEGATO 5 DLGS 152/06**

Prescrizioni e considerazioni generali

1. I limiti allo scarico saranno definiti dall'Autorità Competente in considerazione delle problematiche relative al sistema di collettamento e di depurazione, fatta salva l'inderogabilità per i parametri di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III al D.Lgs 152/06. In riferimento alle deroghe dei limiti per i parametri di tabella 3 allegato 5, con esclusione di quelli indicati nella tabella 5, si rimandano le dovute valutazioni all'ATO competente e si ricordano i contenuti della nota della Regione Lombardia prot. N. 20761 del 22.10.2012.
2. Compatibilmente con l'età e la struttura dell'insediamento produttivo dovrà essere garantita la possibilità di ispezione e campionamento delle singole reti fognarie interne distinte per tipologia (acque reflue assimilate alle domestiche, acque meteoriche di prima e seconda pioggia, acque reflue industriali ove presenti), a monte della confluenza nella rete comune (ex art. 3.4.35 del Regolamento d'Igiene), mediante la realizzazione di pozzetti di prelievo aventi dimensioni adeguate. Gli stessi dovranno inoltre permettere il ristagno dei reflui scaricati.
3. il pozzetto di prelievo campioni deve essere a perfetta tenuta, mantenuto in buono stato e sempre facilmente accessibile per i campionamenti ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte terza art. 101; gli eventuali fanghi e sedimenti depositati sul fondo del pozzetto dovranno essere periodicamente asportati ed avviati a smaltimento come rifiuto;
4. Redazione di un piano di manutenzione di eventuali dispositivi di pretrattamento delle acque coerente con le istruzioni d'uso fornite dai costruttori; corrispondente tenuta di un registro di manutenzione contenente operazioni effettuate, date, nominativi e firme del personale coinvolto. I residui derivanti dal trattamento delle acque dovranno essere smaltiti come rifiuto; i corrispondenti formulari dovranno essere allegati al registro anche nel caso in cui la produzione del rifiuto risulti effettuata dal soggetto che effettua il trasporto.
5. Autocontrollo allo scarico: per gli autocontrolli previsti, compilazione di verbale di prelievo riportante data, ora, nominativo del prelevatore e sua qualifica, ragione sociale dell'azienda, attività svolta dall'azienda in concomitanza con le operazioni di campionamento, punto di prelievo; il prelievo dovrà essere svolto immediatamente a monte dello scarico in fognatura a monte della commistione delle acque di natura diversa, con scarico in atto e in corrispondenza dell'attività dell'impianto. I referti relativi alle analisi prescritte dovranno essere prodotti da un laboratorio in possesso di certificazione ISO 17025 o, in alternativa, di certificazione ISO 9001 **(si veda in proposito l'allegata nota del Settore Attività Produttive e Controlli n. 60773 del 22/04/2016, in cui sono specificati i requisiti minimi da richiedere per eventuali periodi transitori).**
6. I referti relativi alle analisi prescritte e i relativi verbali di campionamento dovranno essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo ed inoltrate all'Ufficio d'Ambito in occasione della richiesta di rinnovo; solo in caso di superamento delle concentrazioni limite di cui alla tabella 3 seconda colonna dovranno essere tempestivamente inoltrate all'Ufficio d'Ambito per una eventuale modifica dell'autorizzazione, sottolineando nell'oggetto l'avvenuto superamento e i provvedimenti messi in atto ai fini del rientro nei limiti di legge.
7. dovrà essere tempestivamente segnalato agli Enti Competenti ogni evento che comporti significative alterazioni della qualità dello scarico;

Insediamenti soggetti ai disposti del Regolamento Regionale n. 4/2006 (separazione delle acque di prima pioggia)

8. Il dispositivo separatore per le acque di prima pioggia dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art 5 del RR n. 4/2006 e mantenuto efficiente. E' fatta salva la possibilità di avvalersi di quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
9. Eventuali sistemi di disoleazione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle superfici esterne, dovranno essere correttamente dimensionati e sottoposti ad interventi periodici di manutenzione tali da garantirne il corretto funzionamento nonché il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento.
10. Le eventuali zone di stoccaggio di sostanze pericolose e rifiuti allo stato liquido, olii lubrificanti (nuovi e/o esausti) o di altre sostanze potenzialmente inquinanti devono essere attrezzate con bacino di contenimento a perfetta tenuta nonché di sistema per la protezione dagli agenti atmosferici, qualora ubicate a cielo libero. Il bacino

dovrà avere una capacità pari ad almeno 1/3 del volume complessivo stoccato e comunque non inferiore alla capacità del contenitore più grande; per le sostanze allo stato solido o polverulento dovrà comunque essere prevista la protezione dagli agenti atmosferici

11. Le pilette di scarico a servizio di locali e aree coperte (acque reflue industriali) dovranno confluire nella rete di fognatura nera senza passare per eventuali dispositivi di separazione di prima pioggia.

Al fine di garantire una maggior tutela delle matrici ambientali potenzialmente interessate dagli impianti in esame, si richiama infine la necessità di introdurre nel provvedimento un richiamo alle problematiche legate allo smaltimento delle acque di seconda pioggia.

12. Nel caso di insediamenti appartenenti alle tipologie di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento Regionale n. 4/2006 e nel caso in cui sia previsto il recapito delle acque di seconda pioggia in idonei sistemi di smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo o in corpo idrico superficiale, si ritiene opportuna la predisposizione di un pozzetto di ispezione e campionamento di dimensioni adeguate a monte del recapito finale, che consenta il prelievo di campioni rappresentativi, al fine di valutare il rispetto dei limiti allo scarico di riferimento;
13. Per gli insediamenti di cui al precedente comma, nel caso in cui il richiedente intenda mantenere stoccaggi all'aperto dei materiali di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento Regionale n. 4/2006, si ritiene opportuno che, entro un anno dal rilascio del provvedimento, si prescriva la trasmissione dei referti analitici relativi ad un campione prelevato sulle acque di seconda pioggia in occasione di un evento meteorico significativo (rif. art. 3 c. 3 R.R. n. 4/2006 e s.m.i.), ai fini della eventuale applicazione del comma 4. dell'art.3 R.R. n. 4/2006 e s.m.i., attestanti il rispetto dei limiti qualitativi definiti per il recapito previsto per tutti i parametri riconducibili all'attività presente presso l'insediamento. In particolare, dovranno essere ricercati i parametri pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, BOD5, COD, ferro, rame, piombo, idrocarburi totali, di tabella 3 All.5 alla parte III del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.; (qualora sia previsto il recapito in sistemi di dispersione negli strati superficiali, il riferimento è la Tab. 4 All. 5 alla parte III D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e restano fermi i divieti di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla Parte III D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. – es. Idrocarburi totali presenti in concentrazioni non superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere).
14. E' infine opportuno che il provvedimento ricordi il divieto di scarico sul suolo di cui alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., allegato 5, punto 2.1

Prescrizioni specifiche di massima per particolari tipologie produttive

AUTOFFICINE E CARROZZERIE, AUTOLAVAGGI, DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

- Esecuzione di autocontrollo allo scarico entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione con determinazione di pH, materiali grossolani, solidi sospesi totali, COD, ferro, rame, zinco, piombo, fosforo totale, idrocarburi totali; tensioattivi totali (solo in presenza di autolavaggio) di tabella 3 All.5 alla parte III del D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e s.m.i.. In assenza di criticità relative alla qualità dello scarico, tali analisi dovranno essere ripetute ogni due anni nel corso di validità del provvedimento di autorizzazione allo scarico.
- Nel caso di distributori di carburanti, al fine di una maggior tutela ambientale, eventuali pozzi perdenti per la dispersione delle acque meteoriche di prima e/o di seconda pioggia dovranno essere spostati a debita distanza dai serbatoi di carburante.
- Per i distributori di carburante, in riferimento alla corrispondenza intercorsa relativa alle disposizioni del RR 4/06, si rimanda alle indicazioni formulate dalla Regione Lombardia in merito all'esclusione dell'applicabilità ai distributori ad uso privato.

CENTRI DI RACCOLTA COMUNALI DEI RIFIUTI

- Dovranno essere coperte le aree potenzialmente interessate dal dilavamento delle sostanze pericolose di cui alla tabella 5, allegato 5 parte III al D.Lgs 152/06, in particolare quelle interessate dal conferimento e dallo stoccaggio di rifiuti urbani pericolosi;
- Con cadenza biennale dovrà essere eseguito un prelievo al recapito in fognatura di ognuna delle reti (nera e di prima pioggia) con caratterizzazione analitica e ricerca del seguente profilo analitico, da intendersi come minimale: idrocarburi totali, arsenico, cadmio, cromo totale, cromo esavalente, mercurio, nichel, piombo, rame, selenio, zinco, fenoli. Sul recapito della rete di prima pioggia i prelievi

dovranno essere eseguiti a seguito di un periodo di tempo asciutto di almeno 3 settimane; solo in caso di documentate annate eccezionalmente piovose il periodo di tempo asciutto potrà essere ridotto, tenendo comunque presente l'esigenza di caratterizzare le acque di prima pioggia dopo un periodo significativo di attività della piazzola senza che vi sia stato un dilavamento della stessa. Sulla rete delle acque nere i prelievi dovranno essere eseguiti in corrispondenza delle operazioni di lavaggio delle aree di stoccaggio coperte. Le circostanze in cui avverranno i campionamenti dovranno essere documentate nei verbali di prelevamento, che dovranno essere datati e firmati.

FOTOINCISIONI

- Ai sensi del comma 5 dell'art.108 della parte III del D.lgs 152/06, il punto di prelievo per la verifica della qualità dello scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze della Tab.5 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06 deve essere individuato il pozzetto fiscale di prelievo posto prima della commistione con acque di natura diversa (acque meteoriche, acque domestiche...).
- Esecuzione di un monitoraggio con le cadenze sotto riportate a cura del richiedente sulle acque reflue industriali, con le seguenti modalità:
 1. Prelievo dal pozzetto di ispezione a monte del rapito finale. Il campione dovrà essere rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate e quindi dovrà comprendere anche reflui derivanti dalle lavorazioni che prevedono l'impiego di materie prime contenenti sostanze pericolose (solventi organici aromatici e solventi clorurati);
 2. Determinazione con cadenza annuale dei parametri solventi organici aromatici, solventi clorurati, rame, cromo esavalente, cromo totale, nichel, zinco e tensioattivi. Per quanto riguarda le sostanze non pericolose (pH, COD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, azoto totale) si ritiene sufficiente una determinazione ogni due anni a seguito del rilascio del provvedimento di autorizzazione;
 3. Compilazione di verbale di prelievo riportante data, ora, condizioni meteo, nominativo del prelevatore e sua qualifica, tipo di lavorazioni che hanno originato lo scarico al momento del prelievo, ragione sociale dell'azienda, punto di prelievo.
- Eventuali scarti di paste da stampa utilizzati per le prove su carta o ausiliari contenenti sostanze pericolose (ad es. metallo-complessi), dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali. Per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o non più idonei per le lavorazioni (a titolo esemplificativo si evidenzia che il lavaggio dei residui di prodotto dai quadri da stampa o dai cilindri, rientra nel normale ciclo di raccolta e pretrattamento di acque reflue industriali).

AZIENDE CHE ESEGUONO TINTURA E STAMPA DI TESSUTI. NEL CASO IN CUI SIA DICHIARATA LA PRESENZA DI SOSTANZE PERICOLOSE E IN ASSENZA DI LINEE PRODUTTIVE SPECIFICHE DEDICATE ALL'UTILIZZO DI SOSTANZE PERICOLOSE

- Ai sensi del comma 5 dell'art.108 della parte III del D.lgs 152/06, il punto di prelievo per la verifica della qualità dello scarico delle acque reflue industriali contenenti sostanze della Tab.5 dell'allegato 5 alla parte III del D.lgs 152/06 deve essere individuato il pozzetto fiscale di prelievo posto immediatamente a valle dell'impianto di depurazione se presente e prima della commistione con acque di natura diversa (acque meteoriche, acque domestiche...).
- Esecuzione di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle acque reflue di natura industriale industriali, con le seguenti modalità:
 1. Prelievo dal pozzetto di controllo in corrispondenza con operazioni di scarico di bagni di tintura o di lavaggio di **pezze** stampate in cui siano utilizzati i coloranti premetallizzati (dovranno quindi essere evitati prelievi in corrispondenza con sole operazioni di risciacquo);
 2. Determinazione dei parametri relativi alle sostanze pericolose dichiarate nella richiesta di autorizzazione; in assenza di informazioni certe sulla composizione delle materie prime potrà essere definito un pacchetto analitico di base comprendente **cromo totale, rame, zinco, pH, Colore, COD, solidi sospesi totali, tensioattivi totali, fosforo totale, solfati, cloruri e azoto totale**.
- Nel caso in cui l'azienda introduca nuove materie prime contenenti sostanze pericolose diverse da quelle dichiarate, dovrà darne immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito, integrando opportunamente il profilo analitico;
- Eventuali residui di paste da stampa o ausiliari contenenti sostanze pericolose (ad es. coloranti premetallizzati) dovranno essere smaltiti come rifiuto, evitando di farli confluire nello scarico delle acque reflue industriali. Per scarti si intendono le quantità di prodotti preparati in eccedenza e non riutilizzabili e/o non più idonei per le lavorazioni (a titolo esemplificativo si evidenzia che il lavaggio dei residui di

prodotto dai quadri da stampa o dai cilindri, rientra nel normale ciclo di raccolta e pretrattamento di acque reflue industriali).